



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le Indagini, le statistiche e gli studi
scientifici, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it

Anno scolastico 2021/22

Castrovillari, 02/04/2022

Agli elettori
Albo online
Sito

OGGETTO: elezioni RSU del 5, 6, 7 aprile 2022 – indicazioni operative

Con la presente si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni RSU del Comparto Scuola che si terranno nei giorni **5 – 6 – 7 aprile 2022**:

1. CALENDARIO OPERAZIONI ELETTORALI

La Commissione elettorale ha istituito un unico seggio elettorale che opererà presso la sede centrale (plessso "Santi Medici" in via delle Orchidee 7), nei seguenti giorni e orari:

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| Martedì 5 aprile | 8,00 – 8,30 | Insediamiento seggio |
| | 8,30 – 13,15 | Votazioni |
| Mercoledì 6 aprile | 8,30 -13,15 | Votazioni |
| Giovedì 7 aprile | 8,30 – 13,15 | Votazioni |
| Venerdì 8 aprile | dalle ore 8,30 | Scrutinio |

2. AVENTI DIRITTO AL VOTO

Possono votare:

- tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (con incarico al 30 giugno/31 agosto) in forza all'Amministrazione alla data di inizio delle votazioni;
 - tutti i lavoratori provenienti da altre Amministrazioni che prestano il servizio presso l'Amministrazione in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa (personale in assegnazione provvisoria, personale utilizzato, personale beneficiario di prerogative sindacali)
 - il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione (es. supplenti temporanei); in tal caso, il diritto di voto si esercita senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero resta invariato.
- Il personale che ha l'orario articolato su più istituti esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica di titolarità.

3. MODALITA' DI VOTAZIONE

Si può votare in uno dei seguenti modi:

a) VOTO DI LISTA

Il voto si esprime mediante una croce da apporre sul simbolo della lista prescelta.

b) VOTO DI PREFERENZA

Nelle Istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti fino a 200, ciascun elettore può manifestare la propria preferenza **per un solo candidato** della lista prescelta (non è quindi ammesso il voto disgiunto),

tracciando una croce sulla casella a fianco al nome del candidato. Il voto di preferenza è valido anche se non è stato espresso il voto di lista. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data ad un candidato di altra lista, si considera valido il voto di lista e nullo quello di preferenza.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

4. LISTE ELETTORALI

Le liste elettorali definitive dei candidati sono pubblicate sul sito dell'istituto (nella sezione Bacheca sindacale e in Albo) e affisse alle bacheche fisiche di ogni plesso scolastico.

5. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Per poter votare gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento, in mancanza del quale dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

6. QUORUM E VALIDITA' DELLA VOTAZIONE

Le elezioni sono valide se vi abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

LA COMMISSIONE ELETTORALE